



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Luca Minniti	Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli	Giudice rel.
Federica Sama'	Giudice

nel procedimento iscritto al n. r.g./2021 promosso da:

XXXXXXXXXXXX elettivamente domiciliato presso il difensore Scattoni Lucia , indirizzo pec: lucia.scattoni@pecavvocatimontepulciano.it

RICORRENTE

contro

**MINISTERO INTERNO- Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione –
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino**
E mail: unitadublino@pecdlci.interno.it

RESISTENTE

all'esito della camera di consiglio del 29 aprile 2021 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

**Rinvio Pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE
Art. 267 TFUE**

1.Procedimento principale

XXX.XX ha tempestivamente impugnato il provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione presso il quale è incardinata l'UNITÀ DUBLINO (autorità italiana competente ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE n. 604/2013) ha disposto il suo trasferimento in Germania, ai sensi dell'art. 18.1, lettera d) del predetto Regolamento.

Il ricorrente ha contestato la decisione di trasferimento perché adottata- per quanto rileva in questa sede- in violazione dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli artt. 3 paragrafo 2 e 17 paragrafo 1 del Regolamento Dublino III.

Egli in particolare ha dedotto:

- di essere cittadino afgano proveniente da Sari Pul, capoluogo dell'omonima provincia e di essere fuggito dal proprio paese di origine in ragione della grave situazione di insicurezza e di conflitto armato con violenza indiscriminata da cui è afflitto l'Afghanistan;
- di aver presentato in data 8 febbraio 2016 domanda di riconoscimento della protezione internazionale in Germania, definitivamente respinta e seguita da ordine di espulsione definitivo;
- di essersi nel frattempo trasferito in Italia dove ha presentato una seconda domanda di protezione che non è stata esaminata perché l'autorità amministrativa italiana, avendo verificato – attraverso il sistema EURODAC – la presentazione in Germania di una prima domanda di asilo, ha inoltrato alle autorità tedesche una richiesta di ripresa in carico ai sensi dell'art 18 lettera *d*) del Regolamento UE 604/2013, la quale è stata accettata dalla Germania;
- che la decisione di trasferimento in Germania costituisce una violazione dell'art. 4 della CDFUE perché la sua esecuzione espone il ricorrente al rischio concreto ed effettivo di subire un trattamento inumano e degradante conseguente al suo sicuro rimpatrio in Afghanistan.

Il ricorrente ha chiesto pertanto che il giudice annulli il decreto di trasferimento, facendo applicazione dell'art. 17 paragrafo 1 del Regolamento Dublino III, norma che costituirebbe un autonomo criterio per la determinazione della competenza tra i Paesi della UE: tale clausola, infatti, pur rinviando a una scelta discrezionale dei singoli Stati, consentirebbe di operare un bilanciamento tra l'esigenza di celerità della "procedura Dublino" per la determinazione dello Stato competente a esaminare la domanda di protezione internazionale e la necessità di tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale sanciti in particolare nell'art. 4 CDFUE e negli artt. 2 e 3 CEDU.

L'Unità Dublino, costituitasi in giudizio, ha contestato tale prospettazione rilevando che, ai sensi dell'art 3, paragrafo 1 del Regolamento UE 604/2013, la domanda di protezione internazionale può essere esaminata da un solo Stato membro – quello individuato come competente sulla base dei criteri di cui al Capo III IV (che nel caso in esame è la Germania) – dove è stata presentata la prima domanda di protezione internazionale, e che l'oggetto del procedimento conseguente all'impugnazione di un decreto di trasferimento emesso ai sensi dell'art. 18 del medesimo regolamento, non è rappresentato da una nuova valutazione del rischio connesso all'eventuale "refoulement" verso il Paese di origine, ma dalla legittimità della decisione del Ministero dell'Interno di chiedere la riammissione del ricorrente nel territorio del paese membro competente. Essendo quest'ultimo ugualmente tenuto al rispetto del divieto assoluto di non respingimento del ricorrente in un paese terzo ove potrebbe essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Il Ministero

dell'Interno ha concluso quindi per il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.

Il Tribunale, dopo aver sospeso l'efficacia del provvedimento di trasferimento in Germania, ritiene di dover sollevare la seguente questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia

2. Diritto nazionale

2.1 L'art. 10 co. 3 della Costituzione della Repubblica italiana prevede che:

“ Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”

2.2 L'art. 24 co. 1 e 2 della Costituzione della Repubblica italiana prevede che:

*“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.*

2.3 L'art.3 del D.lvo 25/2008

L'impugnazione della decisione di trasferimento del richiedente la protezione internazionale, che risulti aver presentato una precedente domanda di protezione internazionale in altro Stato membro del sistema Dublino, è regolata nel diritto nazionale dall'art. 3 del D.lvo 25/2008 emesso in attuazione della direttiva 2005/85/CE, abrogata e sostituita dalla direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

La predetta norma, dopo le modifiche apportate dal D.Lvo 142/2015 e dal D.L. 13/2017 convertito con modificazioni nella Legge n. 13/2017 dispone, per quanto qui interessa:

1. *(omissis)*

2. *(omissis)*

3. *L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del reg. (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (1), è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno*

3-bis Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti.

3-ter Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.

3-quater L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorità di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere

proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile

3-quinquies . Il ricorso è notificato all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorità può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorità deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento.

3-sexies (3). Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-quinquies , secondo periodo.

3-septies (3). Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.

3-octies Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'art. 29 del reg. (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.

3-novies La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti.

3-decies (3). La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

3-undecies (omissis).

Trattasi di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il diritto soggettivo dello straniero che chiede protezione internazionale, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali, la cui giurisdizione spetta, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, all'autorità giurisdizionale ordinaria (così ordinanza della Corte di Cassazione italiana Sezioni Unite Civili n. 8044/2018).

3. Diritto internazionale e dell'Unione europea

3.1 L'articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea intitolato "Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti" prevede:

"Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti?"

3.2 Art. 3 Cedu intitolato " Proibizione della tortura " prevede che :

"Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti."

3.3 Art. 33 Convenzione di Ginevra intitolato Divieto di espulsione o di respingimento prevede che :

"1. Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) - in nessun modo - un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche.

2. Il beneficio di detta disposizione non potrà tuttavia essere invocato da un rifugiato per il quale vi siano gravi motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova, oppure da un rifugiato il quale, essendo stato oggetto di una condanna già passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave, rappresenti una minaccia per la comunità di detto Stato"

3.4 L'Art. 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea intitolato

"Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione" prevede che 1. Le espulsioni collettive sono vietate. 2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

3.5 L'art. 18 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea intitolato "Diritto di asilo" prevede che:

"Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea"

3.6 L'articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea intitolato "Diritto a un rimedio effettivo e a un giudice imparziale" per quanto qui rileva prevede:

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'unione siano stati violati ha diritto ad un rimedio effettivo dinanzi al giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Omissis

3.7. Con riguardo al diritto dell'Unione Europea la disciplina speciale si rinviene nei considerando n. 3, 19, 32 e 39, nonché negli articoli 3, 17, 18, 27 del Regolamento UE n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

3.7.1. Il considerando 3 recita:

Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha deciso di lavorare all'istituzione del CEAS basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31

gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), garantendo in tal modo che nessuno sia rinvio in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di «non respingimento» (non-refoulement). Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.

3.7.2 Il considerando 19 recita

Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un rimedio effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un rimedio effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.

3.7.3 Il considerando 32 prevede:

Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che a essi derivano dagli strumenti giuridici internazionali, compresa la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

3.7.4 Il considerando 39 recita:

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato di conseguenza.

3.7.5 L'articolo 3 del Regolamento 2013/604 intitolato «Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale» così dispone:

1. *Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.*

2. *Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.*

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

3. Ogni Stato membro mantiene la possibilità di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro, nel rispetto delle norme e delle garanzie previste dalla direttiva 2013/32/UE.”

3.7.6 L'articolo 17 del Regolamento, intitolato “Clausole discrezionali”, prevede, per quanto qui rileva:

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

Lo Stato membro che decide di esaminare una domanda di protezione internazionale ai sensi del presente paragrafo diventa lo Stato membro competente e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Se applicabile, esso ne informa, utilizzando la rete telematica «DubliNet» istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003, lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente.

Lo Stato membro che diventa competente ai sensi del presente paragrafo lo indica immediatamente nell'Eurodac ai sensi del regolamento (UE) n. 603/2013, aggiungendo la data in cui è stata adottata la decisione di esaminare la domanda.

2. (omissis)

3.7.7 L'articolo 18 del Regolamento, intitolato “Obblighi dello stato membro competente”, per quanto qui rileva, prevede che:

1. Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:

a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro;

b) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

c) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

d) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.

Omissis

3.7.8 L'articolo 27 del Regolamento, intitolato “Mezzi di impugnazione”, stabilisce che:

1. Il richiedente o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto a un rimedio effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

2. Gli Stati membri stabiliscono un termine ragionevole entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un rimedio effettivo ai sensi del paragrafo 1. IT 29.6.2013 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/45

3. Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:

a) che il ricorso o la revisione conferisca all'interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell'esito del ricorso o della revisione; o

b) che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o

c) che all'interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all'organo giurisdizionale di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un rimedio effettivo sospendendo il trasferimento fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell'attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

4. Gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d'ufficio di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o della revisione.

5. Gli Stati membri assicurano l'accesso dell'interessato all'assistenza legale nonché, se necessario, all'assistenza linguistica.

6. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza legale sia, a richiesta, concessa gratuitamente all'interessato che non può assumersene i costi. Gli Stati membri possono prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

Senza limitare in modo arbitrario l'accesso all'assistenza legale, gli Stati membri possono prevedere che non sia concessa l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite quando l'autorità competente o l'organo giurisdizionale ritengono che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo.

Se la decisione di non concedere gratuitamente l'assistenza e la rappresentanza legale ai sensi di tale paragrafo è adottata da un'autorità diversa da un organo giurisdizionale, gli Stati membri prevedono il diritto a un rimedio effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso tale decisione.

Nel soddisfare i requisiti di cui al presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legale non sia oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso del richiedente alla giustizia.

L'assistenza legale comprende almeno la preparazione dei documenti procedurali richiesti e la rappresentanza dinanzi all'autorità giudiziaria e può essere limitata ad avvocati o consulenti che sono specificamente designati dal diritto nazionale a fornire assistenza e rappresentanza.

Le modalità di accesso all'assistenza legale sono stabilite dal diritto nazionale.

4. Motivi del rinvio pregiudiziale

Oggetto del procedimento principale è la domanda del ricorrente, XXX..., cittadino afghano, di:

- a) annullamento della decisione emessa dall'Unità di Dublino ai sensi dell'art. 18 1. lett.) d Reg. UE 2013/604 che dispone il suo trasferimento in Germania, quale Stato competente che ha rigettato in via definitiva la sua domanda di protezione internazionale;
- b) accertamento della violazione dell'art. 3, paragrafo 2, Reg. UE 2013/604 in quanto la Germania non garantirebbe, nel caso in esame, il rispetto del divieto di refoulement, correndo il richiedente il serio rischio di respingimento indiretto o a catena, con rimpatrio in Afghanistan, considerato che la sua domanda di protezione internazionale è stata definitivamente respinta;
- c) applicazione dell'art. 17.1 del Regolamento Dublino III e quindi esercizio del potere discrezionale dello Stato, anche in sede giurisdizionale, di esercitare la competenza a tutela del principio di non refoulement anche indiretto per opera di Stato membro all'esito di una regolare procedura.

Il Tribunale ha ritenuto di non poter decidere sul ricorso senza interpellare la Corte sulla corretta interpretazione dell'articolo 17, par. 1 del Regolamento UE 2013/604 di cui il ricorrente chiede l'applicazione, nonché, in via subordinata, degli artt. 3.2 e 27 del medesimo regolamento, in correlazione con l'art. 47 della CDFUE ; ha deciso quindi di sospendere il procedimento principale, stimando necessario un rinvio pregiudiziale per interpretazione alla Corte.

4.1 La prima questione che il Tribunale intende sottoporre alla Corte con il rinvio pregiudiziale riguarda l'oggetto e l'estensione del sindacato del giudice nazionale, in sede di impugnazione del decreto di trasferimento emesso dalla competente autorità amministrativa- Unità di Dublino- ai sensi della lett. d) dell'art. 18, par.1, del Regolamento UE 2013/604.

In particolare, se il diritto ad un rimedio effettivo sancito dagli articoli 47 del TFUE e 27 del Regolamento UE 604/2013, debba essere interpretato nel senso che al

giudice sia, dal diritto dell'U.E., consentito affermare ai sensi dell'art. 17, par. 1, del medesimo regolamento, la competenza dello Stato che dovrebbe eseguire il trasferimento, in base all'art. 18, par. 1 lett. d), qualora il Giudice accerti la sussistenza, nello Stato membro competente, del rischio di violazione del principio di non refoulement, per respingimento del richiedente verso il proprio paese di origine dove sarebbe esposto a pericolo di morte o di trattamento inumano e degradante.

Si sono formati nella giurisprudenza nazionale due diversi orientamenti interpretativi.

Un primo orientamento ritiene che il giudice, in sede di ricorso avverso una decisione di trasferimento emessa ai sensi dell'art. 18, par. 1, lett. d) del Regolamento UE 2013/604, debba, eventualmente anche attraverso l'esercizio della clausola discrezionale di cui all'art. 17 del Reg cit., sempre garantire il rispetto dei diritti assoluti sanciti nell'articolo 3 della CEDU e nell'articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea anche con riferimento alle condotte espulsive dello "Stato intermedio". E che, quindi, qualora accerti il pericolo di violazione del principio di non refoulement nello Stato membro competente, e il conseguente concreto rischio del ricorrente di essere respinto verso il suo paese e lì esposto a trattamenti inumani e degradanti, l'organo giudiziario debba annullare il trasferimento e dichiarare la competenza dello Stato italiano in base all'articolo 17, par. 1 del Regolamento UE 2013/604 (ex plurimis Tribunale di Roma decreto n. cron. 15369 del 10.5.2019 e decreto n. cron. 7899 del 5.6.2018).

Siffatto orientamento, richiamando la sentenza della Corte di giustizia del 5 aprile 2016, Aranyosi e Caldararu, causa C-404/15 e C-659/15 PPU (punti 85-86), secondo cui è incompatibile con il carattere assoluto del divieto derivante dall'articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, consentire agli Stati membri di ignorare i rischi concreti di trattamenti inumani o degradanti, solo perché questi non derivano da carenze sistemiche nel sistema di asilo dello Stato membro competente, dovendosi assicurare che situazioni eccezionali siano debitamente considerate, afferma che l'attuale situazione di rischio per i diritti fondamentali e per la stessa incolumità personale del richiedente, derivante dal suo trasferimento in Afghanistan, ben possa considerarsi di carattere eccezionale. In altre parole l'art. 17, che – si ripete – costituirebbe comunque un autonomo criterio di determinazione della competenza, sia pure rimessa alla discrezionalità dei singoli stati – consentirebbe di operare un bilanciamento tra l'esigenza di determinare rapidamente lo Stato membro competente per consentire l'accesso alle procedure di concessione di protezione internazionale-cui presiede l'impianto del regolamento Dublino III- e la necessità di tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione (Tribunale di Roma, decreto del 16 Febbraio 2019 emesso nel procedimento n. RG. 1577/2018).

Nel solco di siffatto orientamento, si pone la giurisprudenza di merito del Tribunale di Milano, che perviene alle medesime conclusioni, tuttavia non dando applicazione all'art. 17, par. 1 del Reg. 2013/604, ma richiamando l'interpretazione evolutiva dell'art. 3, par. 2

del medesimo regolamento, resa dalla stessa Corte di Giustizia nella sentenza *CK*, emessa il 16 febbraio 2017 nel caso C-353/16 (punti 90-93), con la quale la Corte ha svincolato il giudizio sul rischio di violazione dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dall'accertamento di carenze sistemiche nel Paese di destinazione.

Il Tribunale di Milano afferma infatti che a fronte di una generalizzata e crescente situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, accertata l'esistenza di un serio rischio per il ricorrente di essere soggetto a trattamenti inumani e degradanti per l'ipotesi, concretamente supportata dalle fonti, di suo *refoulement* dalla Germania all'Afghanistan, si giustifichi l'applicazione dell'articolo 3 comma secondo del Regolamento Dublino III, accertando la competenza dello Stato italiano, attesa l'impossibilità di eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III del medesimo regolamento, oltre che verso la Germania. (Tribunale di Milano decreto del 14 ottobre 2020 emesso nell'ambito del procedimento n. 27034/2020).

Il secondo orientamento sostiene invece che l'esercizio della facoltà attribuita dall'articolo 17, par. 1, del Regolamento 2013/604, poiché rientra nel potere discrezionale di ogni Stato membro, è in Italia attribuito alla sola Unità di Dublino e non è, come conseguenza della disciplina UE, sottoposto al sindacato giurisdizionale, nel senso che il giudice non potrebbe imporre all'amministrazione l'esercizio della predetta clausola di sovranità, né potrebbe esercitarla in sua sostituzione, ma dovrebbe limitarsi a verificare se via sia stata una violazione, nell'ambito della procedura, dei diritti soggettivi riconosciuti al richiedente asilo dal Dublino III, più in generale dall'ordinamento eurounitario, e se nel paese competente, dove deve attuarsi il trasferimento, sussistano carenze sistemiche riconducibili alla previsione dell'articolo 3 paragrafo 2 del Regolamento UE 604/2013 (ex plurimis Corte di Cassazione ordinanze nn. 23584-23585-23586/2020 e 23724/20).

In particolare, nella pronuncia citata n. 23724/2020 la Corte di Cassazione italiana ha affermato il seguente principio interpretativo: *il ricorso alla «clausola discrezionale» prevista dall'art. 17, par. 1, del Reg. CE n. 604/2013, di natura facoltativa, è attribuito all'amministrazione (e segnatamente all'Unità di Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno ex art. 3, comma 3, d. lgs. 25/2008), in ragione della natura delle considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico che ne determinano l'esercizio, e non può essere direttamente compiuto dal giudice ordinario. L'esercizio della facoltà in parola, per quanto discrezionale, non rimane, tuttavia, al di fuori di qualsiasi controllo (CGUE C-661/17 M.A., S.A., A.Z/Ireland, par. 77, 78 e 79), sicché il rifiuto dell'amministrazione di farne uso, risolvendosi necessariamente nell'adozione di una decisione di trasferimento, può essere contestato in sede di ricorso avverso quest'ultima, onde verificare se l'esercizio della discrezionalità amministrativa sia eventualmente avvenuto in violazione dei diritti soggettivi riconosciuti al richiedente asilo dal Reg. CE n. 604/2013 e, più in generale, dall'impianto normativo eurounitario.*

Secondo tale orientamento, la clausola discrezionale contenuta nell'art 17 del Regolamento sarebbe espressione di un potere discrezionale mero appannaggio della Unità Dublino, l'Autorità amministrativa preposta alla determinazione dello Stato competente in base al Regolamento 604/2013, sindacabile solo limitatamente alla procedura di determinazione dello Stato competente. Sulla scorta di tale lettura della clausola discrezionale e del principio di reciproca fiducia che conforma l'intera architettura del Regolamento Dublino, tale orientamento individua lo spazio rimediale solo nelle azioni proponibili davanti alla Corte EDU, avverso i provvedimenti dello Stato indicato come competente che siano contrari alle norme del Sistema Europeo comune di asilo o della Carta dei diritti fondamentali UE.

4.2 Punto di vista del giudice del rinvio

Il giudice del rinvio non ignora che il sistema procedurale di Dublino è improntato al principio di reciproca fiducia, di cui è espressione la presunzione relativa di sicurezza degli Stati membri, intesa quale osservanza da parte dei medesimi del diritto dell'Unione Europea e in particolare dei diritti fondamentali sanciti nella Convenzione di Ginevra, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e nella CEDU.

Tuttavia, siffatta presunzione non può ritenersi assoluta, come affermato dalla stessa Corte di Giustizia nella sentenza del 21 dicembre 2011, *N.S.*, C-411/10 e C-493/10, ECLI:EU:C:2011:865 e nella sentenza del 10 dicembre 2013, *Abdullabi*, C-394/12, ECLI:EU:C: 2013:813, paragrafo 60, che hanno determinato l'introduzione nel Regolamento Dublino III dell'art. 3.2.

Il Giudice del rinvio è altresì consapevole della natura discrezionale della clausola di sovranità contenuta nell'art. 17, par. 1, del Regolamento 2013/604, come chiarito dalla stessa Corte di Giustizia (cfr sentenza del 30 maggio 2013, C-528/11; sentenza M.A., C-661/17; sentenza Bathiyar Fathi C-56/2017), ma ritiene che siffatta discrezionalità sia stata prevista, nel diritto UE, in primo luogo a presidio della tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, al cui rispetto gli Stati membri sono tenuti, per come espressamente sancito nei considerando 32 e 39 del Regolamento Dublino III, non potendosi escludere aprioristicamente che tali diritti assoluti possano essere esposti a lesione nello Stato membro dove il richiedente debba essere trasferito ai sensi dell'art. 18, par. 1, lett. d) Regolamento 2013/604, anche in assenza, nel medesimo Stato, di carenze sistemiche nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza.

La Stessa Corte di Giustizia nella sentenza del 16 febbraio 2017, *C.K.*, C-578/16, ECLI: EU: C:2017:127, ha affermato che in base al nuovo regolamento, il trasferimento di un richiedente asilo deve essere operato solo in condizioni che escludano che esso comporti un rischio reale che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, corrispondente all'art. 3 CEDU,

a prescindere dalla qualità dell'accoglienza e delle misure disponibili nello Stato membro competente per l'esame della sua domanda.

Va rammentato poi che da ultimo, la Corte di giustizia, con la sent. 14 maggio 2019, *M*, C-391/16, ECLI:EU: C:2019:403, ha adottato una nozione inderogabile del divieto di respingimento secondo le disposizioni della Carta UE, insuscettibile di eccezioni anche nelle ipotesi in cui il soggetto sia considerato un pericolo per la comunità dello Stato in cui si trova.

Sul piano del diritto interno, si osserva altresì come la clausola di sovranità discrezionale contenuta nell'art. 17, par. 1, del Regolamento UE2013/604 sia anche lo strumento che garantisce la compatibilità del sistema eurounitario con l'identità costituzionale nazionale (art. 4, par. 2, TUE) e con la *tradizione costituzionale nazionale* (art. 6, par. 3, TUE) costituita in Italia dal diritto di asilo sancito nell'art. 10, co. 3, della Costituzione italiana e dal suo sistema di attuazione.

La Costituzione italiana nell'art. 10, 3° comma, riconosce senza condizioni ed eccezioni, né vincolo di reciprocità, un diritto della personalità, per sua natura un diritto assoluto, allo «**straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana**». Tale norma è inserita tra i principi generali della Costituzione e fa parte di quel nucleo di norme immutabili anche attraverso la legge di revisione costituzionale.

Ne deriva che il diritto di asilo, come tutti i diritti fondamentali, può essere soggetto a bilanciamento ma solo con altri diritti di pari rango, mentre non può subire limitazioni intrinseche, cioè del suo contenuto, per effetto di considerazioni di carattere generale, come, ad esempio, l'esigenza di tutelare la sicurezza pubblica o la limitazione delle risorse disponibili. Per questo, come per tutti gli altri diritti fondamentali, secondo la Costituzione italiana le condizioni esterne non possono incidere sul contenuto del diritto, ma solo sul grado di possibile attuazione dello stesso.

La norma costituzionale in materia di asilo merita inoltre specifica considerazione nel caso in esame perché essa riconosce un diritto fondamentale la cui superiore tutela resiste ai limiti eventualmente rinvenibili nel diritto sovranazionale anche attraverso l'attivazione di controlimiti.

Sui controlimiti opponibili alla consuetudine internazionale in materia di immunità giurisdizionale degli Stati per crimini di guerra o contro l'umanità si veda Corte Cost. sent. 238/2014; sui controlimiti applicabili al diritto dell'Unione europea allorché sia leso un "principio supremo dell'ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell'individuo" si veda l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, Corte Cost. 24/2017, nel caso c-42/17, *M.A.S.*, del 5 dicembre 2017.

Va ancora ricordato che le norme pur vincolanti dell'Unione in materia di asilo non ostacolano, allo stato attuale, l'adozione o la conservazione di norme nazionali più favorevoli: l'armonizzazione a livello UE del diritto di asilo rappresenta la soglia minima

di tutela richiesta dall'Unione, ma lascia sempre spazio agli Stati membri per più ampie tutele nazionali.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha infatti già chiarito che «[n]ei limiti in cui le norme nazionali che accordano un diritto d'asilo a persone escluse dallo status di rifugiato ai sensi della direttiva permettono di distinguere chiaramente la protezione nazionale da quella concessa in forza della direttiva, esse non contravvengono al sistema di quest'ultima», par. 120, Corte di giustizia dell'Unione europea, sent. 9 novembre 2010, cause riunite C-57/09 e C-101/09, *B e D*.

Le norme Ue, quindi anche il Regolamento in esame in materia di competenza concernente l'esame delle domande di protezione internazionale, costituiscono dunque il minimo comune denominatore, ma non determinano il limite oltre il quale la protezione dello straniero non possa elevarsi, nei diversi ordinamenti interni.

In questo contesto, ad avviso del Tribunale, solo l'interpretazione della clausola discrezionale qui proposta consente il rispetto della norma costituzionale italiana, che garantisce, allo straniero che lo Stato non possa negare in osservanza del divieto di *refoulement*, il diritto a veder esaminata la domanda di asilo nel suo contenuto, stabilito dall'art. 10 co. 3, più ampio rispetto alla sfera di azione della protezione internazionale di fonte UE.

Ciò perché l'ambito di protezione offerto dall'art. 10, co. 3, Cost. italiana e dagli istituti di sua necessaria attuazione, appare più ampio di quello dell'ordinamento internazionale ed UE, che pure appare in via di espansione giurisprudenziale (Corte di giustizia dell'Unione europea, sent. 14 maggio 2019, *M.*,)

La «stretta correlazione con l'attuazione del diritto costituzionale d'asilo» degli strumenti di tutela del principio di non respingimento è stata ribadita dalla Corte di Cassazione italiana a Sez. Unite, 13 novembre 2019 n. 29459, laddove ha affermato che: «[i]l diritto d'asilo costituzionale è integralmente compiuto attraverso il nostro sistema pluralistico della protezione internazionale anche perché non limitato alle protezioni maggiori ma esteso alle ragioni di carattere umanitario, aventi carattere residuale e non predeterminato, secondo il paradigma normativo aperto dell'art. 5, 6° comma, del d.lgs. 286 del 1998» .

Il Tribunale ritiene pertanto che una interpretazione conforme al rispetto dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (e dell'art. 3 CEDU) e del diritto del richiedente asilo ad un rimedio effettivo e ad un riesame della situazione fattuale e giuridica della decisione di trasferimento, sancito nell'articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nel considerando 19 e nell'articolo 27 dello stesso Regolamento Dublino III, debba far pervenire all'affermazione del principio, in sintonia con l'art. 10, co. 3 e 24 Cost. italiana, secondo cui il giudice italiano, investito del riesame di una decisione di trasferimento adottata dall'autorità nazionale competente-Unità di Dublino- ai sensi dell'art. 18, par. 1, lett. d), del Regolamento 2013/604, una volta verificato ed accertato il pericolo concreto di violazione del principio di non *refoulement*

indiretto da parte dello Stato membro competente, quindi l'esposizione del richiedente asilo al pericolo di trattamenti inumani o degradanti nel paese di origine, possa dichiarare la competenza dello Stato italiano ai sensi dell'art. 17, par. 1, del medesimo regolamento, perché, attuando la clausola discrezionale, lo Stato non si sottrae all'applicazione del regolamento ma esercita una facoltà, da esso prevista, in ossequio alla propria Costituzione.

Il Giudice del rinvio ritiene quindi che la natura discrezionale del potere attribuito al singolo Stato membro ai sensi dell'art. 17, par., 1 del Regolamento Dublino III, quale espressione di sovranità, non possa costituire un limite al sindacato dell'autorità giurisdizionale interna, investita di un ricorso avverso la decisione di trasferimento ex art. 18, par. 1, lett. d) del Reg. Dublino III, in quanto anch'essa organo di quello Stato, partecipe nella sua funzione, del sistema interno di garanzie volte ad assicurare la tutela ai diritti fondamentali della persona sanciti nell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 10, co. 3, Cost.

In altre parole si ritiene che la discrezionalità operi solo sul piano esterno, della ripartizione della competenza tra gli Stati membri. E non implichi anche un limite al controllo giurisdizionale nel rispetto del principio di non refoulement.

Siffatto orientamento appare conforme altresì all'interpretazione dell'art. 3 CEDU- a cui corrisponde l'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione- resa dalla costante giurisprudenza della Corte EDU, in virtù del quale il principio di non respingimento opera anche verso lo Stato "intermedio". A titolo meramente esemplificativo, si richiamano la sentenza *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* (Ricorso n. 27765/09) del 23 febbraio 2012 e la sentenza del 21 ottobre 2014, *Sharifi e altri c. Italia e Grecia*, punto 232, in cui richiamando i principi in materia di respingimento indiretto, già esposti anche nella sentenza del 21 gennaio 2011 *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, la Corte Edu ribadisce che è "lo Stato che procede al respingimento a dover assicurare, anche nell'ambito del sistema di Dublino, che il paese di destinazione offra delle garanzie sufficienti che permettano di evitare che la persona interessata venga espulsa verso il suo paese di origine senza un'adeguata valutazione dei rischi che essa corre".

Né emerge dai principi di diritto sovranazionale e dal diritto eurounitario menzionati, che l'esercizio di tale potere discrezionale, quale rimedio effettivo alla violazione del principio di non refoulement, oggetto del sindacato del Giudice nazionale, possa essere del tutto precluso al Giudice stesso nel corso di un procedimento giudiziale, come quello che ci occupa, in cui il ricorrente lamenta una tale violazione a fronte di un decreto di trasferimento ex art. 18, lett. d) Reg. citato.

Infine l'opzione ermeneutica proposta dal Giudice del rinvio tiene conto altresì della differenza esistente nei singoli Stati Membri in merito al concreto apprezzamento della sicurezza del Paese di origine del richiedente asilo, e in particolare delle divergenze a livello nazionale, nell'individuare aree, nel paese di origine, dove sia possibile "un'alternativa di fuga o di ricollocamento interno", differenze che devono essere apprezzate dal Giudice

nazionale, nel procedimento di riesame di una decisione di trasferimento, al fine di valutare la sussistenza di un pericolo di violazione del principio di non refoulement indiretto nello Stato membro competente.

5. La seconda questione che il Tribunale intende sottoporre al rinvio pregiudiziale, è subordinata al rigetto dell'interpretazione dell'art. 17, par. 1 del Regolamento Dublino III qui proposta.

Essa riguarda l'interpretazione dell'art. 3.2 del Regolamento UE 604/2013, in particolare se al giudice sia consentito, sulla base di questa diversa norma, affermare la competenza dello Stato nazionale tenuto ad eseguire il trasferimento ai sensi della lett. d) dell'art. 18.1. del medesimo regolamento, qualora si accerti:

- a) la sussistenza nello Stato membro competente del rischio di violazione del principio di non refoulement per respingimento del richiedente verso il proprio paese di origine, dove sarebbe esposto a pericolo di morte o di trattamenti inumani o degradanti;
- b) l'impossibilità di eseguire il trasferimento verso altro Stato designato ai base ai criteri di cui al capo III del Regolamento UE 604/2013.

Fermo il convincimento che il sindacato giudiziale avverso i provvedimenti di trasferimento nell'ambito del Regolamento Dublino debba necessariamente comprendere anche la violazione del non refoulement cd. indiretto, il Giudice del rinvio si pone la questione se il rimedio a fronte di tale violazione possa eventualmente individuarsi nell'art. 3 del Regolamento, potendo il giudice nazionale investito della questione, affermare la competenza dello Stato nazionale tenuto ad eseguire il trasferimento ai sensi della lett. d) dell'art. 18.1. del medesimo regolamento, stante l'inutilità del successivo e ulteriore iter amministrativo di riedizione del potere nella determinazione della competenza di Unità Dublino, quando non vengano in rilievo gli ulteriori criteri di competenza contenuti nel capo III del medesimo regolamento.

La Corte di Giustizia ha già statuito nel senso che il meccanismo di determinazione dello Stato competente ivi previsto all'art. 3, paragrafo 2 possa applicarsi qualora un tale rischio, personale, attuale e concreto, di refoulement a catena si manifesti anche in assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti negli Stati membri (CGUE CK e a. 2017).

In definitiva il Tribunale si chiede se, qualora dovesse escludersi il potere dell'autorità giurisdizionale, in sede di procedimento di riesame di una decisione di trasferimento ex art. 18.1 lett. d) del Reg. UE 604/2013, di dichiarare la competenza dello Stato nazionale ai sensi dell'art. 17, par. 1 del Regolamento Dublino III, possa giungersi alle medesime conseguenze, facendo applicazione esclusiva dell'art. 3, par. 2, a tutela del principio di non refoulement, svincolando il giudizio sul rischio di violazione dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea dall'accertamento di carenze sistemiche nel paese di

destinazione, atteso il carattere assoluto del divieto di trattamenti inumani o degradanti, di cui il principio di non refoulement costituisce una componente fondamentale.

La natura assoluta dell'obbligo di non respingimento posto a carico dei Paesi membri, vieta infatti allo Stato di operare il trasferimento di una persona, qualora ciò lo esponga al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, essendo a tal fine irrilevante se siffatto rischio esista nello Stato destinazione, oppure nel paese terzo, in cui la persona sarà verosimilmente trasferita, a seguito di rigetto definitivo, nello Stato competente, della sua domanda di protezione internazionale.

Tale interpretazione appare altresì in linea con la sentenza della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2017 C.K. C-578/16 secondo cui “ *l'articolo 4 della Carta dev'essere interpretato nel senso che: anche in assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, il trasferimento di un richiedente asilo nel contesto del regolamento Dublino III può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e accertato che l'interessato subisca trattamenti inumani e degradanti ai sensi di tale articolo*”

6. Richiesta di applicazione del procedimento accelerato ai sensi dell'art. 105 del regolamento di procedura

La necessità di esame accelerato sorge dal significativo numero di procedimenti che devono esser sospesi in attesa della decisione, oltre che dalla urgenza di dirimere un contrasto di orientamenti interno ed eventualmente dalla necessità di sottoporre alla Corte costituzionale italiana l'assetto normativo che dovesse emergere in caso di adozione da parte della CGUE di una interpretazione restrittiva, diversa da quella proposta in questo provvedimento, delle clausole di cui agli artt. 17, par. 1 e 3, par. 2 del Regolamento Dublino III.

P.Q.M.

Propone alla Corte di Giustizia Europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1. In via principale, se l'art. 17.1. del Regolamento UE 604/2013 debba essere interpretato, in ossequio agli articoli 19 e 47 della CDFUE e 27 del Regolamento UE 604/2013 nel senso che al giudice dello Stato membro, investito dell'impugnazione del provvedimento dell'Unità Dublino, sia consentito, affermare la competenza dello Stato nazionale che dovrebbe eseguire il trasferimento in base all'art. 18.1 lett. d), qualora accerti la sussistenza, nello Stato membro competente, del rischio di violazione del principio di non refoulement per respingimento del richiedente verso il proprio paese di origine, dove il richiedente sarebbe esposto a pericolo di morte o di trattamenti inumani e degradanti.

2. In via subordinata, se l'art. 3.2 del Regolamento UE 604/2013 debba essere interpretato in ossequio agli art. 19 e 47 della CDFUE e 27 del Regolamento UE 604/2013, nel senso che sia consentito al giudice di affermare la competenza dello Stato tenuto ad eseguire il trasferimento ai sensi della lett. d) dell'art. 18.1. del medesimo regolamento, qualora risulti accertata:

a) la sussistenza nello Stato membro competente del rischio di violazione del principio di non refoulement per respingimento del richiedente verso il proprio paese di origine, dove sarebbe esposto a pericolo di morte o di subire trattamenti inumani o degradanti;

b) l'impossibilità di eseguire il trasferimento verso altro Stato designato ai base ai criteri di cui al capo III del Regolamento UE 604/2013.

sospende

il procedimento principale fino alla decisione della Corte di Giustizia;

rimette

gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi degli artt. 267 TFUE e 105 del Regolamento di procedura;

chiede

l'esame accelerato della causa ai sensi dell'art. 105 del Regolamento di procedura;

dispone

che la cancelleria trasmetta copia della presente ordinanza e del fascicolo di causa alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, mediante posta elettronica e tramite e-Curia.

Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2021

Il Giudice est.

Ada Raffaella Mazzarelli

Il Presidente

Luca Minniti